



# COLUMBUS YACHTS



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE  
DELLE IMBARCAZIONI

ACY01  
ALLIANZ VIVA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO  
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 01/12/2021

Allianz  Viva



# INTRODUZIONE

Columbus Yachts offre una serie di garanzie per la copertura dei danni che possono colpire l'imbarcazione durante la navigazione o la Giacenza, includendo la strumentazione, le dotazioni di bordo e di sicurezza.

È possibile includere anche l'assistenza in caso di imprevisti valida in tutto il Mediterraneo e in Europa.

## GUIDA ALLA LETTURA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle condizioni di assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sui Contratti Semplici e Chiari.

### LEGENDA

Per rendere più chiare le condizioni di assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:



CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CONDIZIONI PARTICOLARI  
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)



ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

- Box rossi per indicare specifici limiti, franchigie, scoperti ed esclusioni

LIMITI / FRANCHIGIE/ SCOPERTI / ESCLUSIONI

- Frasi in **grassetto** per indicare le principali garanzie e condizioni di assicurabilità, obblighi di comportamento a carico del Contraente
- Parti evidenziate in grigio per indicare: clausole onerose soggette ad approvazione specifica
- Lettere maiuscole per dare evidenza alle parole contenute nel Glossario

## INDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. NORME COMUNI</b> .....                               | <b>3</b>  |
| <b>2. DANNI MATERIALI E DIRETTI ALL'IMBARCAZIONE</b> ..... | <b>7</b>  |
| CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....                              | 7         |
| ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI.....                            | 9         |
| CONDIZIONI PARTICOLARI.....                                | 12        |
| <b>3. ASSISTANCE</b> .....                                 | <b>20</b> |
| CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....                              | 21        |
| ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI.....                            | 30        |
| <b>4. NORME IN CASO DI SINISTRO</b> .....                  | <b>33</b> |
| <b>5. GLOSSARIO</b> .....                                  | <b>35</b> |
| <b>6. ALLEGATI</b> .....                                   | <b>40</b> |

# 1. NORME COMUNI

## **Art. 1.1 AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA**

Salvo diverso accordo scritto, la garanzia assicurativa si intende operante quando l'Imbarcazione si trova:

- **per la navigazione e la Giacenza:** nel Mare Mediterraneo entro gli Stretti – gli stessi esclusi – oppure nelle Acque interne navigabili dei Paesi europei;
- **per la Giacenza a terra, compresi alaggi e vari, purché effettuati con mezzi idonei:** nei Paesi dell'Europa e del bacino del Mediterraneo;
- **per la sola Giacenza inoperosa, con Imbarcazione in Disarmo:**
  - **in acqua:** nel Mare Mediterraneo oppure nelle Acque interne navigabili;
  - **a terra:** nei paesi dell'Europa e del bacino del Mediterraneo.

## **Art. 1.2 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO**

Se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati presso l'Intermediario cui è assegnata la Polizza oppure direttamente ad Allianz Viva.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive:

- l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza del primo Premio o rata di Premio non pagata;
- l'Assicurazione riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento di tutti i Premi o rate di Premio scadute e non pagate, ferme le successive scadenze e il diritto di Allianz Viva al pagamento;
- nel periodo di sospensione, della durata massima di 6 mesi dal giorno di scadenza del Premio o rata di Premio non pagata, Allianz Viva non è obbligata a fornire alcuna prestazione;
- l'Assicurazione si risolve dopo 6 mesi di sospensione dal giorno di scadenza del primo Premio o rata di Premio non pagata.

Il Premio è determinato per periodi di Assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se è stabilito il frazionamento in più rate.

## **Art. 1.3 DURATA, RINNOVO, DISDETTA**

L'Assicurazione ha durata annuale, salvo diversamente specificato.

Non è consentita la sospensione dell'Assicurazione.

L'Assicurazione è tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così successivamente di anno in anno se:

- le Parti non hanno inviato disdetta entro i termini; e
- i Premi sono stati tutti regolarmente pagati.

Le Parti possono disdire l'Assicurazione a ogni scadenza annuale a mezzo raccomandata RR o posta certificata (PEC), con preavviso di 30 giorni.

In caso di disdetta entro i termini, l'Assicurazione scade alle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza.

In caso di **Perdita totale** o di **abbandono** o di **furto** dell'Imbarcazione, che abbia dato luogo all'Indennizzo, il contratto cessa e il Premio annuo resta in ogni caso acquisito da Allianz Viva.

In caso di **vendita** dell'Imbarcazione Allianz Viva rimborsa la parte di Premio imponibile pagato e non goduto solo a presentazione di documentazione attestante l'effettiva vendita (atto di vendita o scrittura privata tra le parti), con cui si manleva Allianz Viva da ogni responsabilità derivante dal passaggio di proprietà.

Per eventuali **periodi di Disarmo** dell'Imbarcazione non concordati al momento della sottoscrizione della Polizza, non è dovuto alcun rimborso di Premio.

#### **Art. 1.4 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Il Contraente e Allianz Viva possono recedere dal Contratto dopo la denuncia di ogni Sinistro liquidabile in base alla Polizza:

- fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo,
- con preavviso di almeno 30 giorni da fare con raccomandata rr o posta certificata (PEC).

Salvo diversa indicazione, il recesso ha effetto:

- quando scade la rata di Premio in corso, oppure
- quando scade la rata di Premio successiva, se la comunicazione è stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima.

Se nella comunicazione è indicata una data di recesso diversa da queste scadenze, Allianz Viva rimborsa al Contraente la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Assicurazione pagato ma non goduto, rispettivamente per i periodi di Navigazione e di Giacenza.

#### **Art. 1.5 FACOLTÀ DI RECESSO PER RISCHIO GUERRA E SCIOPERI**

Il Contraente e Allianz Viva possono recedere dal Contratto in qualsiasi momento con raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di 7 giorni.

La garanzia si intenderà automaticamente risolta, senza obbligo di comunicazione, a seguito di:

- a) Esplosione di qualsiasi ordigno di guerra nucleare;
- b) guerra (dichiarata o non) fra due o più dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Paesi costituenti la C.S.I. e Repubblica Popolare Cinese;
- c) requisizione a qualsiasi titolo dell'Imbarcazione assicurata.

Dopo il recesso, Allianz Viva rimborsa al Contraente la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Assicurazione pagato ma non goduto, rispettivamente per i periodi di Navigazione e di Giacenza.

#### **Art. 1.6 DICHIARAZIONI SULLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la Perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione<sup>1</sup>.

#### **Art. 1.7 ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Allianz Viva se ha già stipulato o se, in corso di contratto, stipula assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, deve comunicarlo a tutti gli assicuratori e indicare a ciascuno il nome degli altri<sup>2</sup>.

#### **Art. 1.8 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Allianz Viva ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati da Allianz Viva possono causare la Perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione e la stessa cessazione dell'Assicurazione<sup>3</sup>.

#### **Art. 1.9 DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

In caso di diminuzione del Rischio Allianz Viva riduce il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso<sup>4</sup>.

#### **Art. 1.10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

---

<sup>1</sup> Articoli 1892, 1893 e 1894 Codice Civile

<sup>2</sup> Art. 1910 Codice Civile

<sup>3</sup> Art. 1898 Codice Civile

<sup>4</sup> Art. 1897 del Codice Civile

**Art. 1.11 COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere fatte per iscritto direttamente ad Allianz Viva o all'Intermediario cui è assegnata la Polizza.

**Art. 1.12 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

**Art. 1.14 FORO COMPETENTE**

Valgono le norme di legge.

## 2. DANNI MATERIALI E DIRETTI ALL'IMBARCAZIONE



### CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

#### Art. 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Entro il limite del Valore Assicurato, Allianz Viva indennizza i Danni materiali e diretti conseguenti a:

- Perdita totale o
- Avaria,

all'Imbarcazione indicata in Polizza accidentalmente causati da:

- a) **Accidenti della navigazione;**
- b) **Incendio ed Esplosione;**
- c) **Getto e/o Asporto;**
- d) **Pirateria;**
- e) **Terremoto, eruzione vulcanica, Fulmini, calamità naturali** (comprese alluvioni e/o inondazioni);
- f) **atti dolosi e vandalici;**
- g) **Furto o Rapina dell'Imbarcazione, delle relative dotazioni e del suo battello di servizio.**

La garanzia è operante a condizione che quanto non stabilmente infisso sull'Imbarcazione sia protetto da adeguato congegno antifurto oppure sia riposto in locali appropriatamente chiusi (sull'Imbarcazione o a terra). In ogni caso il furto dovrà essere commesso con effrazione dei congegni antifurto o scasso dei mezzi di chiusura dei locali. Nel caso di recupero delle cose sottratte saranno a carico di Allianz Viva i soli guasti o ammanchi conseguenti al Sinistro;

- h) **Difetti occulti**, con esclusione dei costi e delle spese sostenuti per il rimpiazzo o la riparazione della parte difettosa;
- i) **errore o difettosa esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione o modifica dell'Imbarcazione**, purché eseguito da impresa abilitata,

Esclusioni: le spese sostenute per provvedere all'eliminazione di qualsiasi altro errore o difetto che ha causato il danno

- l) intervento di qualsiasi Autorità di Governo che agisca, nell'ambito dei propri poteri, al fine di prevenire o limitare danni da inquinamento derivanti direttamente da un danno all'Imbarcazione assicurata del quale Allianz Viva debba rispondere a termini di Polizza.

Tale garanzia non opera se l'intervento dell'Autorità è determinato da mancanza della dovuta diligenza da parte dell'Assicurato.

- Allianz Viva provvederà inoltre a rimborsare, sempre nel limite del valore assicurato:
- m) **le spese e il compenso di assistenza e di salvataggio** sostenuti al fine di prevenire o ridurre una perdita riconducibile ai rischi assicurati;
  - n) **le spese, al netto di quanto ricavato dal salvato, sostenute per la rimozione del relitto** dell'Imbarcazione a seguito di avvenimento assicurato, se ciò sia imposto dall'Autorità marittima;
  - o) **le spese accessorie** strettamente necessarie per il ripristino delle parti

## Art. 2.2 VALORE ASSICURATO

Il valore dell'Imbarcazione dichiarato in Polizza dal Contraente deve intendersi:

- per le Imbarcazioni fino a 5 anni di età dalla data di costruzione: come equivalente a stima;
- per Imbarcazioni di età compresa tra 5 e 15 anni: salvo diverso accordo tra le Parti, non equivale a stima.

In caso di danno, ogni indennità sarà commisurata al Valore commerciale dell'Imbarcazione accertato al momento del Sinistro, ferma l'applicazione della Regola proporzionale se il valore accertato risulta superiore a quello indicato in Polizza<sup>5</sup>;

- allo scadere dei 15 anni di età dalla data di costruzione dell'Imbarcazione: è necessaria copia della Perizia valutativa che avrà validità 5 anni. In caso di accettazione del Rischio, Allianz Viva concederà nuovamente 5 anni di stima accettata decorrenti dalla data di emissione della Perizia;
- per il periodo compreso tra i 10 e i 15 anni di età dell'Imbarcazione: è necessaria la presentazione della Dichiarazione di Navigabilità (fac-simile disponibile nella Sezione 5 Allegati), sottoscritta dal Contraente che ne attesti il buono stato.

Qualunque sia l'età dell'Imbarcazione, per i danni parziali, il rimpiazzo delle parti e degli oggetti perduti o danneggiati sarà indennizzato nei limiti e in proporzione del Valore commerciale che gli stessi avevano al momento del Sinistro.

## Art. 2.3 DEGRADO D'USO

In caso di danni parziali, indipendentemente dall'età dell'Imbarcazione alla data del Sinistro, il rimpiazzo delle parti e degli oggetto perduti o danneggiati è indennizzato applicando le seguenti percentuali di Degrado d'uso:

| <b>Età delle parti da rimpiazzare in caso di Sinistro parziale</b> |               |                |                     |
|--|---------------|----------------|---------------------|
| Da 1 a 3 anni  | Da 4 a 6 anni | Da 7 a 10 anni | Superiore a 10 anni |
| <b>20%</b>   | <b>35%</b>    | <b>45%</b>     | <b>65%</b>          |

<sup>5</sup> Art. 1907 Codice civile

**L'Assicurato ha l'obbligo di fornire prova documentale dell'età delle parti da rimpiazzare. In assenza di tale documentazione, è facoltà di Allianz Viva valutare quale percentuale di Degrado applicare.**

Fatto salvo quanto previsto dalla Condizione particolare 9 - Assicurazione costo rimpiazzo a nuovo, se richiamata in Polizza.

#### **Art. 2.4 CESSIONE DELL'IMBARCAZIONE**

In caso di trasferimento dell'Imbarcazione, a qualsiasi titolo effettuato, la Polizza si intenderà risolta alla data del trasferimento stesso.

È facoltà delle Parti concordare, con specifica appendice, l'eventuale prosecuzione della copertura assicurativa.

In caso di trasferimento di proprietà dell'Imbarcazione senza trasferimento della Polizza, Allianz Viva rimborsa la parte di Premio pagato e non goduto, a presentazione dell'atto o di scrittura privata di vendita.

#### **Art. 2.5 FRANCHIGIA**

Tutti i danni, con la sola eccezione della Perdita totale e dell'abbandono, saranno pagati previa deduzione della Franchigia fissa prevista in Polizza, da applicare per ogni e ciascun avvenimento assicurato, incluso il furto totale.

La Franchigia resta obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, che non potrà assicurarla presso altri assicuratori sotto pena di decadenza dell'Assicurazione.

In caso di danno da Incendio a imbarcazioni a benzina o diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua sprovviste di efficiente impianto di estinzione automatico o comandato a distanza, la Franchigia di Polizza si intende raddoppiata.



### **ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI**

#### **Art. 2.6 ESCLUSIONI**

Sono esclusi dall'Assicurazione le perdite e i danni, direttamente o indirettamente, causati da:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, del Proprietario o della persona che si trovi a bordo con il loro consenso o alla quale era stata affidata l'Imbarcazione a qualsiasi titolo. Se uno dei suddetti soggetti è anche comandante dell'Imbarcazione, Allianz Viva risponde limitatamente alle colpe

nautiche del medesimo<sup>6</sup>. È espressamente esclusa la colpa con previsione dell'evento;

- b) mancato uso dell'Imbarcazione; qualsiasi danno indiretto, incluso il deprezzamento; ritardo nell'esecuzione dei lavori di riparazione;
- c) usura, difetto di manutenzione; innavigabilità dell'Imbarcazione derivante da un Rischio diverso da quello previsto all'Art. 2.1 lettere h) e i) o da un Sinistro non coperto dall'Assicurazione; corrosione in genere o derivante da correnti galvaniche; delaminazione, osmosi e porosità; fenomeni elettrici in genere, Fulmini esclusi; bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- d) furto commesso o agevolato dall'Assicurato, dal Contraente, da loro soci, familiari, dipendenti o persone alle quali l'Imbarcazione era stata affidata a qualsiasi titolo;
- e) perdita o danni al battello di servizio quando è trainato a rimorchio o non è adeguatamente fissato in coperta e comunque quando non è munito di contrassegno permanente che indica la sua appartenenza all'Imbarcazione principale;
- f) distacco di motori fuoribordo o loro caduta dall'Imbarcazione;
- g) difetti di progetto o vizi di costruzione;
- h) azioni di vermi, parassiti del legno, insetti o simili e roditori;
- i) scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili; terroristi o comunque qualsiasi persona che agisca con movente politico;
- l) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile da esse derivanti, qualsiasi atto ostile da parte di o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, fermo, impedimento o detenzione (fatta eccezione per la Pirateria), confisca, espropriazione e qualsiasi tentativo fatto a tale scopo, e relative conseguenze; mine, bombe o siluri e ogni altro relitto di arma di guerra abbandonato o disperso;
- m) radiazioni, ionizzazioni o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione le perdite e di danni sofferti da:

- n) Vele e cappe di protezione e tendalini e similari strappati o asportati dal vento o dal mare, a meno che il danno, relativamente alle Vele, non sia conseguenza diretta della rottura di manovre fisse, alberi, boma, tangone o pennoni su cui le stesse erano inferite oppure - per tutti i casi - sia occorso a seguito di naufragio, collisione, urto contro oggetti fissi o flottanti, o Incendio dell'Imbarcazione;

---

<sup>6</sup> Art. 524 Codice della Navigazione

- o) Vele, alberi, boma, tangone, pennoni, bompresso, manovre fisse e correnti in occasione di regate veliche e relativi allenamenti, salvo che la perdita o il danno non siano la conseguenza diretta di naufragio, collisione, urto contro oggetti fissi e flottanti, o Incendio dell'Imbarcazione;
- p) apparato motore - inclusi fuoribordo - riduttori e invertitori, collegamenti, parti elettriche, batterie e relativi cablaggi, nonché tutti gli impianti e apparati meccanici, elettrici o elettronici per la navigazione e per i servizi ausiliari di bordo, salvo che il danno sia conseguenza diretta di Incendio, Esplosione, Fulmine, incaglio, urto, collisione, oppure affondamento o sommersione totale dell'Imbarcazione causati da burrasca.  
I danni ai motori derivanti da ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare nonché degli scarichi saranno risarciti in presenza della traccia della causa verificata dagli incaricati di Allianz Viva.
- q) effetti personali, oggetti d'arte e di antiquariato, materiali di consumo e cambusa, cuciniera di ponte amovibile, attrezzature da pesca e da immersione subacquea, nonché quelle per l'ormeggio.

## **Art. 2.7 CASI DI INOPERATIVITÀ**

L'Assicurazione non opera se:

- a) l'Imbarcazione manca dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia, inclusi gli obblighi riguardanti i sistemi di estinzione Incendio;
- b) l'Imbarcazione non rispetta i requisiti previsti in materia di nautica da diporto, sicurezza e classe e non ha i necessari documenti previsti da tali normative in regola e pienamente validi;
- c) il conducente non è munito delle regolari abilitazioni alla conduzione, quando previste;
- d) l'Imbarcazione è usata per contrabbando, commercio proibito o clandestino o altri usi illeciti;
- e) l'Imbarcazione si trova in navigazione in un periodo diverso da quello indicato in Polizza oppure risulta fuori dai limiti stabiliti dalla licenza di abilitazione alla navigazione;
- f) l'Imbarcazione si trova ormeggiata o ancorata senza persone a bordo in acque non protette dall'azione del vento e del movimento ondosio. Tale inoperatività è applicabile alle sole imbarcazioni a motore con velocità massima di progetto superiore a 17 nodi e in ogni caso per i battelli di servizio;
- g) l'Imbarcazione è impiegata per competizioni motonautiche o prove relative anche se non ufficiali;
- h) l'Imbarcazione è usata per Locazione o Noleggio, oppure per scuola di vela o di guida, salvo patto scritto riportato in Polizza; è usata per fini di lucro o con scopi diversi da quello del diporto;

- i) l'Imbarcazione è rimorchiata, salvo che il rimorchio sia conforme agli usi marittimi e imposto da una comprovata urgente necessità; è utilizzata per eseguire un rimorchio, salvo che esso sia imposto dalla necessità di un'operazione di assistenza e salvataggio;
- l) l'Imbarcazione è sottoposta a lavori di manutenzione straordinaria, trasformazione, ricostruzione o grandi riparazioni non conseguenti a un danno assicurato.



## CONDIZIONI PARTICOLARI (valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

### 1 – GARANZIA LIMITATA

L'Art. 2.1 Oggetto dell'Assicurazione si intende totalmente abrogato e sostituito come segue:

Entro il limite del Valore Assicurato e fermi restando le esclusioni e i casi di inoperatività previsti dagli articoli 2.6 e 2.7, **la copertura opera esclusivamente per il danno da:**

- **Perdita totale materiale e diretta**

**all'Imbarcazione indicata in Polizza accidentalmente causata da:**

- a) **Accidenti della navigazione;**
- b) **Incendio o Esplosione;**
- c) **Pirateria;**
- d) **terremoto, eruzione vulcanica, Fulmini o calamità naturali** (comprese alluvioni e/o inondazioni);
- e) **atti dolosi o vandalici;**
- f) **Difetti occulti;**
- g) **erronea o difettosa esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione o modifica** dell'Imbarcazione purché eseguito da impresa abilitata.

Sempre nei limiti del valore assicurato e se il danno è accidentale, materiale e diretto Allianz Viva indennizza, inoltre:

- h) **spese e compenso di assistenza** che risultassero a carico dell'Imbarcazione e conseguenti a uno degli avvenimenti assicurati;
- i) **sottrazione dell'Imbarcazione a seguito di furto o rapina.** In caso di recupero dell'Imbarcazione saranno a carico di Allianz Viva i soli guasti e ammanchi conseguenti al Sinistro.

Il furto totale del battello di servizio è assicurato solo se conseguente al furto totale dell'Imbarcazione;

- l) **Avaria dell'Imbarcazione o del suo battello di servizio solo se derivante da Incendio o Fulmine**, nonché da **Esplosione o Scoppio causato da gas** destinato all'uso domestico o **dai vapori del carburante**.

Sono in ogni caso esclusi i danni causati ad apparecchiature e circuiti elettrici in genere da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici – Fulmine incluso – nonché i danni derivanti da semplici bruciature non accompagnati da sviluppo di fiamma.

## 2 – PERDITA TOTALE

L'Art. 2.1 Oggetto dell'Assicurazione si intende totalmente abrogato e sostituito come segue:

Entro il limite del Valore Assicurato e fermi restando le esclusioni e i casi di inoperatività previsti dagli articoli 2.6 e 2.7, **la copertura opera esclusivamente per il danno da:**

- **Perdita totale materiale e diretta**

**all'Imbarcazione indicata in Polizza accidentalmente causata da:**

- a) **Accidenti della navigazione;**
- b) **Incendio o Esplosione;**
- c) **terremoto, eruzione vulcanica, Fulmini o calamità naturali** (comprese alluvioni e/o inondazioni);
- d) **atti dolosi o vandalici;**
- e) **difetti occulti;**
- f) **erronea o difettosa esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione o modifica** all'Imbarcazione purché eseguito da impresa abilitata.

Sempre nei limiti del Valore assicurato, Allianz Viva rimborsa anche:

- g) **spese e compenso di assistenza e di salvataggio** che risultano a carico dell'Imbarcazione e che sono conseguenza di uno degli avvenimenti assicurati.

Sono in ogni caso esclusi i danni, le spese e i compensi causati o attribuibili a furto o rapina.

## 3 – REGATE VELICHE

A deroga di quanto previsto dall'art 2.6 lettera o) Esclusioni, la copertura si intende estesa alla **perdita e ai danni subiti dall'Imbarcazione, nonché da Vele, alberi, boma, tangone, pennoni, bompresso, manovre fisse e correnti** occorsi in occasione di regate veliche, compresi allenamenti o prove nell'ambito delle stesse.

Sono esclusi danni e perdite di Spinnaker o similari e quelli alle Vele attribuibili a deformazione o piegatura.

La Somma assicurata prevista in Polizza per questa garanzia deve essere pari al valore totale di rimpiazzo a nuovo di tutte le Vele imbarcate, in uso o meno al momento del Sinistro, nonché di alberi, boma, pennoni, bompresso, manovre fisse e correnti. Tale Somma assicurata dichiarata non può intendersi in alcun caso come equivalente a stima.

Limite di Indennizzo: 2/3 del costo di rimpiazzo a nuovo o riparazione, senza applicazione della Franchigia di Polizza.

Se la perdita o il danno sono conseguenza diretta di naufragio, affondamento, Incendio, collisione o urto dell'Imbarcazione contro oggetti fissi o flottanti, l'Indennizzo è calcolato secondo i termini di Polizza.

**Lo Scoperto a carico dell'Assicurato non può essere coperto da altre assicurazioni sotto pena di decadenza dell'Assicurazione.**

## **4 – GUERRA ED EVENTI SOCIO-POLITICI**

### **4.1 Rischi assicurati**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.6 lettere i) e l) Esclusioni, fermo restando il resto, la validità della presente assicurazione si intende estesa alle **perdite e ai Danni materiali e diretti** che l'Imbarcazione subisca a causa di:

- a) **guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile da questi originata, o qualsiasi atto ostile da parte o contro una potenza belligerante;**
- b) **cattura, sequestro, arresto, fermo, impedimento o detenzione** – purché derivanti dai rischi indicati al precedente punto a) – e le rispettive conseguenze o qualsiasi tentativo fatto per metterli in atto;
- c) **mine, torpedini o bombe disperse o altri ordigni di guerra comunque non segnalati;**
- d) **scioperanti, lavoratori colpiti da serrata** o persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, **tumulti o disordini civili;**
- e) **terroristi** o comunque qualsiasi persona che agisca per movente politico;
- f) **confisca o espropriazione.**

La presente estensione di garanzia opera – **con la sola eccezione della lettera d)** – solo quando l'Imbarcazione si trova galleggiante in acqua e **resta pertanto sospesa durante qualsiasi Giacenza a terra.**

## 4.2 Esclusioni

A integrazione di quanto stabilito dall'art 2.6 Esclusioni, sono altresì esclusi dall'Assicurazione le perdite e i danni derivanti da o attribuibili a:

- a) Esplosione di qualsiasi ordigno di guerra che faccia uso di fissione o fusione atomica o nucleare o altra reazione simile o materia o forza radioattiva;
- b) scoppio di guerra (dichiarata e non) fra qualsiasi dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Paesi costituenti la C.S.I e Repubblica Popolare Cinese;
- c) requisizione o acquisizione forzata;
- d) cattura, sequestro, arresto, fermo, confisca o espropriazione direttamente o indirettamente effettuati o ordinati dal governo o da qualsiasi Autorità pubblica o locale del Paese nel quale l'Imbarcazione risulta registrata o posseduta;
- e) arresto, fermo, detenzione, confisca o espropriazione effettuati per imposizione di quarantena o a seguito di infrazioni di norme commerciali o doganali;
- f) effetti derivanti da qualsiasi procedimento giudiziario, omissione nella presentazione di cauzioni o nel pagamento di qualsiasi multa o ammenda o obbligo fiscale.

## 4.3 Esclusioni territoriali

Dalla garanzia si intendono esclusi porti e località e acque territoriali del bacino del Mediterraneo ad Est 30° longitudine Est, nonché Egitto, Turchia, Libia (incluso l'intero Golfo della Sirte Sidra) e Paesi costituenti la ex Repubblica Federale Jugoslava.

## 4.4 Detenzione

Nel caso in cui l'Imbarcazione sia oggetto di cattura, sequestro, arresto, fermo, restrizione, detenzione, confisca o espropriazione, coperti secondi i termini della presente garanzia, l'Assicurato **potrà esigere il relativo Risarcimento se ha subito la relativa perdita d'uso e di disponibilità per un periodo continuativo superiore a 12 mesi senza alcuna ragionevole possibilità di rientrarne in possesso.**

## 5 – TRASFERIMENTI TERRESTRI

La validità dell'Assicurazione è estesa alle perdite e ai danni occorsi all'Imbarcazione durante i trasferimenti via terra nei Paesi Europei, effettuati a mezzo carrello porta Imbarcazione trainato da idoneo veicolo.

Sono esclusi i Paesi della C.S.I.

La garanzia opera se il trasporto avviene nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

**In caso di furto il carrello dovrà risultare obbligatoriamente agganciato al veicolo adibito al traino, parcheggiato tra le ore 21:00 e le ore 6:00 in area custodita a pagamento.**

**La Giacenza a terra su carrello staccato dal veicolo è coperta solo se lo stesso si trova in locale chiuso o in area custodita a pagamento.**

Sono in ogni caso escluse graffiature, scheggiature e ammaccature occorse durante tali trasporti.

## **6 – RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA**

Allianz Viva rinuncia espressamente a esercitare il proprio diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l’Imbarcazione, per danni allo stesso imputabili – salvo il caso di dolo – dovuti a Incendio, durante la Giacenza o durante lavori di ordinaria manutenzione dell’Imbarcazione in detto cantiere o rimessaggio.

L’azione di rivalsa non è esercitata altresì nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

## **7 - NOLEGGIO**

A parziale deroga di quanto previsto all’art. 2.7 lettera h) Casi di inoperatività, la copertura è valida quando l’Imbarcazione è utilizzata **per Noleggio o altro contratto a titolo oneroso, con equipaggio.**

Allianz Viva non risponde di perdite o danni direttamente o indirettamente causati da o attribuibili a:

- a) mancato rispetto dei regolamenti in vigore;
- b) furto o appropriazione indebita commessi dal noleggiante e più in generale dall’equipaggio;
- c) inadempienza da parte del noleggiante o del noleggiatore ai patti e alle condizioni del contratto di Noleggio.

## **8 - LOCAZIONE**

A parziale deroga di quanto previsto all’art. 2.7 lettera h) Casi di inoperatività, la copertura è valida quando l’Imbarcazione è utilizzata **per Locazione o altro contratto a titolo oneroso, senza equipaggio.**

Allianz Viva non risponde di perdite o danni direttamente o indirettamente causati da o attribuibili a:

- a) mancato rispetto dei regolamenti in vigore;
- b) furto o appropriazione indebita commessi dal Locatario e più in generale dal suo equipaggio;
- c) abbandono o perdita presunta secondo quanto previsto dall'art. 540 lettera b) del Codice della Navigazione;
- d) inadempienza da parte del Locatario o del locatore ai patti e alle condizioni del contratto di Locazione.

### **9 – ASSICURAZIONE COSTO DI RIMPIAZZO A NUOVO**

A parziale deroga di quanto stabilito dall'ultimo paragrafo dell'art. 2.2 Valore assicurato, in caso di danno parziale all'Imbarcazione assicurata, nel calcolo dell'Indennizzo non sarà applicato alcun Degrado alle parti danneggiate.

La presente estensione di garanzia non è applicabile:

- per Imbarcazioni di età superiore a 5 anni dalla data di costruzione;
- a batterie, sartiame in genere, moquette, tendaggi e cuscini, pitturazione antivegetativa, per i quali l'Indennizzo è pagato nei limiti e in proporzione del Valore commerciale che gli stessi avevano al momento del Sinistro.

Convenzionalmente per costo di rimpiazzo delle cose assicurate si intende quello relativo alla loro sostituzione con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e qualità.

**A sua completa discrezione, Allianz Viva può decidere di sostituire le parti danneggiate o perdute, o una parte di esse, senza dar luogo all'Indennizzo diretto e tali parti saranno per quanto possibile simili alle specifiche e alle caratteristiche operative delle relative parti originarie.**

In caso di Sinistro l'ammontare del danno, e il rispettivo Indennizzo dovuto a termini di Polizza, si determina, entro il valore assicurato, per ciascuna parte separatamente, senza possibilità di compensazione tra di esse.

Se le parti sostituite comportano una miglioria nel tipo o qualità o una maggior capacità o rendimento rispetto all'interesse rimasto danneggiato, l'ammontare del danno non potrà superare l'importo che sarebbe stato pagato se la sostituzione fosse stata effettuata con parti dello stesso tipo o qualità, capacità o rendimento.

#### Esclusioni:

- costi supplementari per la riparazione o sostituzione di parti non più in produzione, rispetto ai costi di riparazione o sostituzione che si sarebbero sostenuti per parti di tipo o qualità, capacità o uso ancora in produzione;
- eventuali aumenti nei costi di riparazione o sostituzione conseguenti a ordinanze amministrative o leggi vigenti che possano prevedere restrizioni per riparazioni, sostituzioni o modifiche delle parti rimaste danneggiate o da sostituire.

**A nessun titolo Allianz Viva è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata riportata in Polizza.**

#### **10 - STRUMENTAZIONE**

Allianz Viva prende atto che l'Imbarcazione, oltre alle dotazioni di sicurezza previste da leggi e regolamenti vigenti per la navigazione da diporto, è dotata di strumentazioni extra e accessori indicati:

- nell'elenco allegato alla Polizza, o
- nelle relative fatture di acquisto, o
- nella fattura di acquisto dell'Imbarcazione, o
- nella Perizia di valutazione preventiva dell'Imbarcazione

Il valore complessivo di tali strumentazioni e accessori è sempre incluso nella Somma assicurata per l'Imbarcazione indicata in Polizza.

Sono escluse le parti non espressamente specificate in uno dei documenti sopra indicati.

#### **11 – BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker specificato in Polizza e Allianz Viva dà e prende atto che tutti i rapporti relativi al contratto stesso saranno da esso svolti per conto del Contraente.

Ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente si intenderà come fatta dal Contraente ad Allianz Viva. Parimenti, ogni comunicazione di Allianz Viva al Broker sarà da considerarsi come direttamente inviata al Contraente.

Ad ogni e qualsiasi effetto la Polizza si intende assegnata alla Direzione di Allianz Viva.

## 12 – INSTITUTE YACHT CLAUSES

Si intendono applicate le Institute Yacht Clauses 1/11/1985 che, allegate alla Polizza, ne formano parte integrante. Fac-simile disponibile nella Sezione 5 Allegati.

## 13 – EFFETTI PERSONALI

A parziale deroga dell'art. 2.6 lettera q) Esclusioni, la garanzia si intende **estesa alla perdita o ai danni agli effetti personali di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari, nonché agli indumenti dell'equipaggio forniti dall'Armatore, mentre si trovano a bordo dell'Imbarcazione.**

Sono esclusi i danni derivanti da:

- usura, bagnamento, ammuffimento, ruggine o similari, nonché se del caso da guasti di natura tecnica;
- rottura di oggetti di natura fragile, salvo che tale danno sia conseguenza diretta di naufragio, affondamento, incaglio, Incendio o collisione o sia causata dai ladri;
- perdite di denaro, valute, banconote o simili, oggetti preziosi;
- perdite di sci d'acqua, surf o attrezzature subacquee, salvo che siano conseguenza di Incendio, furto o Perdita totale dell'Imbarcazione.

La Somma assicurata per questi effetti personali si intende convenuta in 20.000,00 euro.

Limite di Indennizzo: in base al valore di mercato dei singoli oggetti con un limite di 1.500,00 euro per oggetto.

Franchigia: 250,00 euro per ogni evento.

### 3. ASSISTANCE

**Questa Sezione opera solo se richiamata in Polizza.**

Allianz Viva presta il servizio di Assistenza<sup>7</sup> tramite una Struttura Organizzativa esterna, **Blue Assistance S.p.A.**, con Sede in Torino - Via Santa Maria, 11.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, Allianz Viva può cambiare partner, avvisando subito il Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.

La richiesta di intervento e la successiva prestazione dei servizi, come di seguito specificati, prestati da Allianz Viva tramite la Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A., sarà effettuata senza pregiudizio per le parti secondo i termini di seguito previsti che non potranno in alcun modo modificare gli obblighi derivanti alle parti dal contratto di assicurazione al quale la presente è allegata.

Per usufruire del servizio di Assistenza, l'Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operativa che può essere contattata 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno:

- **dall'Italia chiamando il numero Verde 800 19.69.14**
- **dall'estero chiamando il numero +39 011.742.56.88**
- **fax +39 011.742.55.88**

Per richiedere l'Assistenza è necessario comunicare:

- le proprie generalità;
- il numero di Polizza;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono per essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

L'Assicurato dovrà seguire attentamente le istruzioni per la richiesta di assistenza indicate per ogni prestazione.

In caso contrario l'Assicurato decadrà da ogni diritto di Indennizzo.

**OGNI PRESTAZIONE DEVE ESSERE SEMPRE RICHIESTA ALLA CENTRALE OPERATIVA CHE INTERVERRÀ DIRETTAMENTE.**

---

<sup>7</sup> In conformità al Regolamento Isvap n.12 del 9 gennaio 2008.



### **Art. 3.1 DEFINIZIONI**

Limitatamente alle prestazioni di Assistenza della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni.

#### **AVARIA**

Si intende il Sinistro subito dall'Imbarcazione per usura, difetto, rottura, incaglio, collisione, urto contro oggetti fissi e/o flottanti, sommersione. Tale Sinistro deve rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dell'Imbarcazione stessa in condizioni normali.

#### **ASSICURATO**

Le persone che si trovano a bordo dell'Imbarcazione a titolo di equipaggio o di passeggeri fino al numero massimo di persone trasportabili riportato sui documenti di navigazione.

#### **CENTRALE OPERATIVA**

È la struttura di Blue Assistance S.p.A. – Via Santa Maria, 11 20122 - Torino TO - costituita da medici, tecnici e operatori - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Allianz Viva Italia S.p.A. provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga direttamente le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

#### **DECORRENZA E DURATA**

Come previsto in Polizza.

#### **ESTENSIONE TERRITORIALE**

Il luogo ove l'Assicurato ha subito il Sinistro per cui richiede alla Centrale Operativa di intervenire può essere nei **porti e approdi delle coste del Mar Mediterraneo**.

Per la prestazione **“Invio del personale tecnico”** vale la seguente **limitazione**:

- coste italiane;
- coste francesi della Costa Azzurra da Tolone a Mentone e di tutta la Corsica.

#### **IMBARCAZIONE**

Ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri indipendentemente dai sistemi di propulsione utilizzati, come definito dal Decreto Legislativo 171 del 18.07.2005 e successive modifiche.

## **INFORTUNIO**

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

## **MALATTIA**

Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

## **PRESTAZIONI DELLA GARANZIA – LIMITI**

Tutte le prestazioni qui di seguito elencate, fatta eccezione per quelle previste al punto 16, non possono essere fornite più di tre volte per ciascun tipo di esse (salvo diversa limitazione nelle singole prestazioni qui di seguito previste) entro l'anno di validità della garanzia o suo periodo inferiore come previsto in Polizza.

## **SINISTRO**

Il singolo fatto od avvenimento che si può verificare nel corso della validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza da parte dell'Assicurato.

## **ALLIANZ VIVA**

Allianz Viva S.p.A.

## **Art. 3.2 PRESTAZIONI DEL SERVIZIO**

### **1 – INVIO DEL PERSONALE TECNICO**

#### **Quando**

L'unità da diporto resta immobilizzata in seguito ad Avaria e viene rilevata, tramite consulto tecnico tra la Centrale Operativa e l'Assicurato, la necessità dell'intervento di personale tecnico specializzato, in quanto non reperibile entro 48 ore, sul posto.

#### **Come**

La Centrale Operativa provvederà ad inviare un tecnico qualificato con il mezzo più rapido - auto, aereo, ecc. Le spese di viaggio andata e ritorno, vitto, alloggio e retribuzione delle ore di viaggio del tecnico sono a carico di Allianz Viva fino ad un massimo di 780,00 euro per Sinistro.

L'Assicurato è tenuto a dare opportune istruzioni per le riparazioni al tecnico inviato dalla Centrale Operativa e ad accertarsi che le riparazioni vengano eseguite accuratamente

#### **Esclusioni**

La retribuzione delle ore di manodopera necessarie per effettuare la riparazione dell'Imbarcazione sul posto resta a carico dell'Assicurato che provvederà direttamente a saldare il tecnico.

## **Istruzioni**

Comunicare alla Centrale Operativa i dati dell'Imbarcazione.

### **2 – INVIO PEZZI DI RICAMBI**

#### **Quando**

I pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione dell'apparato di propulsione o della timoneria dell'Imbarcazione e ritenuti indispensabili dalla Centrale Operativa alla navigazione non sono reperibili sul posto.

#### **Come**

La Centrale Operativa provvede al reperimento dei pezzi di ricambio e al loro invio con il mezzo più rapido, solitamente per aereo, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio.

Le spese di spedizione restano a carico di Allianz Viva fino ad un massimo di 520 euro per Sinistro e per anno assicurativo, mentre il costo dei pezzi dovrà essere rimborsato dall'Assicurato al rientro e, comunque, entro 30 giorni dall'invio.

Allianz Viva non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani.

#### **Esclusioni**

Pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione o che richiedono l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali. Spese doganali per il ritiro di pezzi a destinazione.

## **Istruzioni**

Comunicare i seguenti dati:

- per l'Imbarcazione: cantiere costruttore, tipo, modello, numero di matricola e anno di costruzione;
- per il motore: tipo, numero di matricola, anno di costruzione, potenza HP.

Inoltre, fornire ogni altra informazione necessaria a identificare con precisione i particolari richiesti: numero di riferimento della casa costruttrice, ecc. la Centrale Operativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie per il ritiro dei pezzi spediti.

### **3 – INVIO DOCUMENTI IN CASO DI NECESSITÀ**

#### **Quando**

L'Assicurato in crociera ha necessità di ricevere documenti dell'Imbarcazione o degli assicurati, ritenuti indispensabili dalla Centrale Operativa.

## **Come**

La Centrale Operativa provvede a prelevare i documenti richiesti presso l'indirizzo fornito dall'Assicurato e a inviarli all'Assicurato. Allianz Viva terrà a proprio carico le spese di invio fino a un massimo di 30 euro per Sinistro.

## **Esclusioni**

La prestazione non è operante qualora le indicazioni fornite dall'Assicurato comportino violazione delle leggi vigenti.

## **Istruzioni**

Fornire alla Centrale Operativa l'esatto indirizzo dove prelevare i documenti richiesti.

## **4 – RICERCA DI UNO SKIPPER**

### **Quando**

a) l'unità da diporto, a seguito di Avaria, resta immobilizzata per la riparazione per oltre 8 giorni dall'avvenuta segnalazione alla Centrale Operativa e gli assicurati non possono attendere sul posto che la riparazione venga ultimata, oppure, in caso di furto dell'Imbarcazione stessa, quando questa viene ritrovata dopo il rientro degli Assicurati;

oppure,

b) nessuno degli Assicurati è abilitato a condurre l'Imbarcazione in seguito a malattia o infortunio dello skipper.

## **Come**

La Centrale Operativa provvederà a reperire e a inviare uno skipper e/o un equipaggio in treno o aereo.

Le spese di viaggio dello skipper e dell'eventuale equipaggio restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato tiene a proprio carico anche la retribuzione dello skipper e dell'equipaggio, oltre alle spese di carburante, vitto a bordo dello skipper e dell'eventuale equipaggio, nonché la spesa per il rientro dalla località dove è stata condotta l'unità da diporto.

## **Istruzioni**

Fornire alla Centrale Operativa i dati relativi al luogo in cui si trova l'unità da diporto e il motivo della richiesta.

In ogni caso lasciare sull'unità da diporto le istruzioni per l'uso degli accessori e dei comandi dell'Imbarcazione stessa e i documenti di bordo.

## **5 – RIENTRO DEGLI ASSICURATI**

### **Quando**

a) l'Imbarcazione, a seguito di Avaria, resta immobilizzata per la riparazione per oltre 8 giorni dall'avvenuta segnalazione alla Centrale Operativa;

oppure;

b) in caso di Perdita totale o furto dell'unità da diporto.

### **Come**

La Centrale Operativa provvede a fornire agli Assicurati un biglietto ferroviario, prima classe, o aereo, classe economica, per permettere loro di raggiungere la propria residenza in Italia.

Allianz Viva terrà a proprio carico le spese di viaggio fino a un massimo di 250 euro per Sinistro e per anno assicurativo, qualsiasi sia il numero degli Assicurati coinvolti nel Sinistro.

### **Esclusioni**

Gli Assicurati in eccedenza rispetto al numero massimo di persone trasportabili così come riportato sui documenti di navigazione dell'Imbarcazione.

### **Istruzioni**

- a) fornire alla Centrale Operativa il nome e il numero di telefono del cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni e farsi rilasciare una dichiarazione di non riparabilità entro i termini previsti;
- b) denunciare la perdita all'Autorità Marittima e il furto alle Autorità di Polizia e inviare copia della denuncia ad Allianz Viva.

In ogni caso, richiedere direttamente alla Centrale Operativa di mettere a disposizione i biglietti di viaggio.

## **6 – SPESE PORTUALI DI GUARDIANAGGIO**

### **Quando**

L'Imbarcazione resta immobilizzata per oltre 8 giorni dall'avvenuta segnalazione alla Centrale Operativa a seguito di:

- a) Avaria;  
oppure,
- b) Malattia o infortunio dello skipper per cui nessuno degli Assicurati è in grado di condurre l'Imbarcazione.

### **Come**

Con il pagamento a carico di Allianz Viva delle spese di porto e/o guardianaggio fino a un massimo complessivo di 260 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

### **Istruzioni**

- a) Fornire alla Centrale operativa il numero di telefono del cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni e farsi rilasciare una dichiarazione di non riparabilità entro i termini previsti;

b) comunicare il nome e il recapito telefonico del medico che ha accertato l'impossibilità dell'Assicurato a condurre l'Imbarcazione.

In ogni caso comunicare alla Centrale Operativa il nome ed il numero di telefono di chi addebiterà le spese di porto e/o di guardianaggio.

## **7 – SPESE DI ALBERGO**

### **Quando**

A seguito di Avaria dell'Imbarcazione e di conseguenti lavori di riparazione non è possibile pernottare a bordo.

### **Come**

La Centrale Operativa prenoterà all'Assicurato un albergo. La Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) sostenute fino ad un massimo complessivo di 520 euro per Sinistro con le seguenti modalità:

- 80 euro per Assicurato e per notte;
- massimo due pernottamenti.

### **Istruzioni**

Informare la Centrale Operativa del Sinistro in modo che possa intervenire direttamente prenotando un albergo

### **Esclusioni**

Spese di albergo diverse da quelle sopra indicate.

## **8 - CONSULENZE MEDICHE**

### **Quando**

In caso di infortunio o malattia, è necessario valutare lo stato di salute dell'Assicurato per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

### **Come**

Tramite un collegamento telefonico diretto effettuato dai medici della Centrale Operativa e l'Assicurato o il medico che l'ha in cura sul posto.

### **Istruzioni**

Comunicare il nome dell'eventuale medico curante ed il suo recapito telefonico.

## **9 – TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI**

(Prestazione fornita ad oltre 50 Km. dal luogo di residenza dell'Assicurato e/o dal porto di stazionamento dell'Imbarcazione).

### **Quando**

L'Assicurato ha la necessità di comunicare con persone in Italia e si trova nell'impossibilità di mettersi in contatto direttamente con loro.

### **Come**

La Centrale Operativa provvede a trasmettere il messaggio. Allianz Viva non risponde del contenuto dei messaggi trasmessi.

### **Esclusioni**

Sono esclusi i messaggi rivolti a persone a bordo di imbarcazioni.

## **10 – INTERPRETE O LEGALE A DISPOSIZIONE**

(Prestazione valida solo all'estero)

### **Quando**

- a) L'Assicurato, in caso di ricovero in ospedale per infortunio e/o malattia improvvisa o arresto o minaccia di arresto all'estero in seguito a incidente della navigazione, trova difficoltà a comunicare nella lingua locale;
- b) L'Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto all'estero in seguito ad incidente della navigazione, necessita di assistenza legale.

### **Come**

- a) La Centrale Operativa provvede ad inviare un interprete. Allianz Viva terrà a proprio carico i costi dell'interprete fino ad un massimo di 8 ore lavorative;
- b) la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un legale. Allianz Viva potrà anticipare all'Assicurato per tale prestazione fino ad un massimo di 520 euro per Sinistro. L'onorario del legale resta a carico dell'Assicurato.

## **11 – COORDINAMENTO AL TRASPORTO IMBARCAZIONE VIA TERRA**

### **Quando**

L'Assicurato necessita di un trasporto via terra per il trasferimento della propria Imbarcazione.

### **Come**

La Centrale Operativa organizza il trasporto fino al punto indicato dall'Assicurato.

### **Esclusioni**

Il costo del trasporto resta a carico dell'Assicurato stesso.

## **12 – RIENTRO SANITARIO**

### **Quando**

In caso di infortunio o malattia le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti telefonici diretti tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul

posto, rendono necessario il trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza.

### **Come**

Con il mezzo che i medici della Centrale Operativa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- il treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa.

Allianz Viva terrà a proprio carico i relativi costi.

### **Esclusioni**

Non danno luogo alla prestazione:

- le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazioni di norme sanitarie nazionali o internazionali.

## **13 – VIAGGIO DI UN FAMILIARE**

### **Quando**

L'Assicurato è ricoverato in ospedale a seguito di infortunio o malattia, e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di 10 giorni.

### **Come**

La Centrale Operativa provvede a fornire un biglietto ferroviario, prima classe, o aereo, classe economica, di andata e ritorno, per permettere a un familiare convivente, residente in Italia di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

Allianz Viva terrà a proprio carico le spese dei biglietti.

### **Esclusioni**

Le spese di soggiorno del familiare.

## **14 – CONSULTI TECNICI PER IL RIMESSAGGIO**

### **Quando**

L'Assicurato necessita di una consulenza tecnica per la definizione dei lavori di manutenzione alle seguenti parti dell'Imbarcazione:

- scafo
- timoniera
- attrezzatura velica
- apparecchiature elettroniche

### **Come**

Con un contatto telefonico tra l'Assicurato e il personale tecnico specializzato della Centrale Operativa, oppure, con l'intervento diretto sul posto di periti o tecnici specializzati.

### **Esclusioni**

Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi, nessuno escluso, dell'eventuale Perizia e/o dell'intervento sul posto di periti o tecnici.

## **15 – SEGRETERIA AUTOMATICA**

### **Quando**

L'Assicurato vuole essere informato circa le principali scadenze delle operazioni relative all'Imbarcazione.

### **Come**

Con la segnalazione da parte della Centrale Operativa - tramite lettera - al momento opportuno, delle varie scadenze di: pagamenti polizze, revisioni, garanzie, ecc.

### **Esclusioni**

Le scadenze non legate all'Imbarcazione.

## **16 – INFORMAZIONI PRONTE**

(Servizio utilizzabile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

### **Quando**

L'Assicurato ha bisogno di un consiglio per risolvere i problemi o i quesiti relativi a:

- informazioni meteorologiche;
- informazioni varie sui porti italiani;
- supporto per prenotazioni o verifica di disponibilità di posti barca nei porti di Italia, Costa Azzurra, Corsica;
- supporto per prenotazione a terra di alberghi, aerotaxi, aerei, ecc.

### **Come**

Con una risposta telefonica al quesito resa possibile dall'uso del sistema informativo della Centrale Operativa.

### **17 – PREVISIONI METEO PERSONALIZZATE**

(Servizio utilizzabile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

#### **Quando**

L'Assicurato necessita di informazioni o consigli relativamente ai seguenti argomenti:

- previsione meteorologiche specifiche per la zona di interesse;
- riporto degli avvisi di burrasca per la zona di interesse.

### **Come**

La Centrale Operativa fornisce telefonicamente all'Assicurato tutte le informazioni richieste.

### **18 – CONSULENZA PER LE MANOVRE DI INGRESSO PORTO**

(Servizio utilizzabile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

#### **Quando**

L'Assicurato necessita di informazioni o consigli relativamente ai seguenti argomenti:

- caratteristiche e coordinate del porto di interesse (profondità del mare, dimensioni e servizi del porto, ecc.)
- prescrizioni previste per le manovre di avvicinamento e ingresso al porto.

### **Come**

Per usufruire del servizio di Assistenza, l'Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operativa come sopra indicato.



## **ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI**

Ferme restando le esclusioni e le deroghe riportate nelle singole prestazioni di cui all'Art. 3.1 Prestazioni del servizio, valgono inoltre le seguenti condizioni, valide per tutte le prestazioni.

### **Art. 3.2 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI**

- 1) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
  - a) gare nautiche e relativi prove e allenamenti;

- b) guerra, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o di vandalismo, scioperi, terremoto, maremoto, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - c) dolo o colpa grave dell'Assicurato;
  - d) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;
  - e) tentato suicidio o suicidio.
- 2) Non sono fornite le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
  - 3) Allianz Viva non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile che impedisca o limiti o ritardi l'erogazione della prestazione.
  - 4) Ogni diritto nei confronti di Allianz Viva, derivante dalla presente copertura, si prescrive entro il termine tassativo di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto dall'art. 2952 Codice Civile.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Allianz Viva non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

**Le prestazioni sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo entro il periodo di validità della Polizza (salvo diversa limitazione nelle singole prestazioni precedentemente previste).**

Le prestazioni non sono dovute per le unità da diporto che l'Assicurato sottopone ad uso improprio.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero Risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Allianz Viva nel termine di 3 giorni a pena di decadenza.

**Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli**

**eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.**

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria di Milano.

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile e del Codice della Navigazione.

## 4. NORME IN CASO DI SINISTRO

### Art. 4.1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO – ACCERTAMENTO DEI DANNI

In caso di Sinistro, l'Assicurato, ai fini degli articoli 1914 e 1915 del Codice Civile, deve:

- a) provvedere al salvataggio dell'Imbarcazione e comunque fare tutto quanto ragionevolmente possibile allo scopo di evitare o ridurre la perdita o il danno. In proporzione al Valore assicurato, Allianz Viva rimborsa le spese ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per questo scopo.  
Non saranno in alcun caso risarcibili le riparazioni provvisorie, non eseguite allo scopo di cui sopra, se effettuate senza il parere di Allianz Viva o del suo fiduciario.
- b) dare immediato avviso scritto ad Allianz Viva, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, preceduto da telegramma, fax o e-mail per danni di notevole entità, indicando il luogo dove si trova l'Imbarcazione e la descrizione dettagliata dell'avvenimento;
- c) presentare tempestiva denuncia di evento straordinario (come stabilito dall'art. 60 del D.lgs 18 luglio 2005, n.171 in conformità all'art. 182 del Codice della Navigazione) alla competente Autorità Marittima o Consolare oppure denuncia alle Autorità competenti in caso di furto o rapina, atti vandalici o altri sinistri di origine dolosa, ottenendo copia dei relativi documenti vidimati da far pervenire ad Allianz Viva e che costituiranno parte essenziale della documentazione giustificativa del danno;
- d) compiere tutti gli atti necessari per la salvaguardia dell'azione di rivalsa contro eventuali responsabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 del Codice civile, astenendosi dal liberare gli stessi dalla responsabilità a loro carico;
- e) astenersi dal concordare qualsiasi compenso con eventuali salvatori, salvo il preventivo consenso scritto di Allianz Viva.  
Allianz Viva non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'Imbarcazione da parte di salvatori, recuperatori o altri. Sarà tuttavia facoltà di Allianz Viva rilasciare una lettera di garanzia, nel qual caso l'Assicurato dovrà rilasciare adeguata controgaranzia;
- f) fare a proprio nome, ma sotto la direzione e a spese di Allianz Viva, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che la stessa dovesse ritenere necessari e opportuni per la salvaguardia dei propri diritti.

L'intervento di Allianz Viva allo scopo di preservare, proteggere o recuperare l'Imbarcazione non può in alcun caso essere considerato atto di presa di possesso, di accettazione di abbandono o di riconoscimento di eventuali obblighi nei confronti dell'Assicurato e avverrà, pertanto, senza pregiudizio dei rispettivi diritti.

Allianz Viva ha il diritto di fare accertare e stimare i danni sofferti dall'Imbarcazione prima che le riparazioni siano iniziate.

La scelta del cantiere e le riparazioni devono essere effettuate con il consenso di Allianz Viva, che avrà in ogni caso diritto di veto.

#### **Art. 4.2 ABBANDONO**

L'Assicurato può abbandonare ad Allianz Viva l'Imbarcazione ed esigere l'Indennizzo per Perdita totale, nei seguenti casi:

- a) quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 540 lettere a) e b) del Codice della Navigazione;
- b) quando l'ammontare delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'Imbarcazione è uguale o superiore al suo Valore assicurabile al momento del Sinistro;
- c) quando per il verificarsi di un Rischio coperto dall'Assicurazione l'Assicurato è definitivamente privato del possesso dell'Imbarcazione. In mancanza di altre prove, la perdita del possesso si considera definitiva quando perdura da oltre dodici mesi e non risulta prevedibile un imminente recupero.

**L'abbandono deve essere notificato ad Allianz Viva nella forma e nei modi previsti dal Codice della Navigazione.**

#### **Art. 4.3 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

La Somma assicurata rappresenta il limite massimo dell'obbligazione di Allianz Viva nei confronti dell'Assicurato, fermo restando quanto previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione relativamente alla valutazione dell'Imbarcazione e delle sue parti.

Tuttavia, in caso di Perdita totale o virtuale, gli eventuali compensi riconosciuti ai soccorritori e le spese per la rimozione del relitto sono risarciti anche in eccedenza alla Somma assicurata, nel limite complessivo per entrambe dell'importo pari alla Somma assicurata stessa.

Per i sinistri per i quali sono in corso indagini da parte dell'Autorità competente per l'individuazione dei responsabili o procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità a carico del comandante e a cui era affidata l'Imbarcazione o dell'Assicurato, la liquidazione dell'Indennizzo eventualmente pagabile resta sospesa sino a chiusura dell'inchiesta o sino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

Allianz Viva non è tenuta a indennizzare i danni non riparati se durante il successivo periodo di validità della Polizza si verifica una Perdita totale dell'Imbarcazione, sia o non sia essa garantita.

Allianz Viva liquida il danno entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi necessari a comprovare il danno, nonché la legittimazione dell'Assicurato ad incassarlo, fermo restando le ricorrenze di tutte le altre condizioni di Polizza.

In caso di Perdita totale, deve essere presentato l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'Imbarcazione.

## 5. GLOSSARIO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

### **Acque interne navigabili**

I fiumi, i laghi, le lagune e i porti.

### **Asporto**

Azione del mare comportante il trascinamento in acqua e conseguente perdita parziale o totale del carico imbarcato sopra coperta.

### **Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### **Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

### **Avaria**

Mancato funzionamento di parti meccaniche, elettromeccaniche, elettroniche o guasto dello scafo che impediscano la navigazione o che mettano in pericolo le persone o l'Imbarcazione.

### **Centrale Operativa**

Struttura attiva 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, costituita da operatori, medici, paramedici e tecnici che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed eroga, con costi a carico della Società, le prestazioni previste in Polizza alla Sezione "Assistance".

### **Contraente**

Il soggetto che stipula l'Assicurazione, il quale può identificarsi con l'Assicurato.

### **Danni materiali e diretti**

I danni che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

### **Degrado**

Deprezzamento dell'unità e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

### **Dichiarazione di navigabilità**

Dichiarazione del Contraente attestante il buono stato dell'Imbarcazione

**Difetto occulto**

Difetto latente non scopribile mediante l'ordinaria diligenza, che compromette l'attitudine dell'Imbarcazione assicurata alla navigazione.

**Disarmare**

Togliere ad una unità da diporto tutta l'attrezzatura atta alla navigazione e sbarcarla.

**Esplosione**

Sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

**Eventi Sociopolitici**

Atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro; atti di sabotaggio; atti di malvagità.

**Fulmine**

Effetto diretto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

**Furto**

Reato perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Al furto è sempre parificata la rapina, intesa quale sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o ad altre persone.

**Franchigia**

L'importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

**Getto**

L'atto volontario di gettare a mare tutto o parte del carico, generalmente imbarcato sopra coperta, ordinato dal comandante della nave per la salvezza comune.

**Giacenza**

Stato dell'Imbarcazione dove ha dimora abitualmente l'Imbarcazione inattiva; può essere sia in acqua che a terra.

**Giacenza inoperosa**

Stato dell'Imbarcazione dove ha dimora abitualmente l'Imbarcazione inattiva e a Disarmo; può essere sia in acqua che a terra.

**Imbarcazione**

Ogni unità da diporto, indipendentemente dai sistemi di propulsione utilizzati, come definito dall'art. 3 – Definizioni del Decreto Legislativo 171 del 18/07/2005 e successive modifiche.

**Incendio**

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

**Indennizzo**

Somma dovuta da Allianz Viva in caso di Sinistro.

**Intermediario**

Persona fisica o giuridica, iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

**IVASS**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private (già ISVAP) è l'ente che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

**Leasing**

Contratto di Locazione mediante il quale una società di leasing fornisce la disponibilità di un'Imbarcazione dietro pagamento di un canone periodico.

**Locatario**

Utilizzatore dell'Imbarcazione concessa in leasing.

**Locazione**

Contratto con cui una parte concede ad un'altra il godimento dell'Imbarcazione per un certo tempo dietro un corrispettivo determinato. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

**Mare Mediterraneo**

Porti o acque protette di tutte le coste compresi fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez.

**Noleggio**

Contratto con cui una delle parti, dietro corrispettivo, si obbliga a compiere con la propria Imbarcazione una determinata navigazione ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione stabilita contrattualmente.

**Perdita totale**

Si ha la Perdita totale quando, nel medesimo Sinistro, sia perduta l'unità assicurata e le dotazioni assicurate presenti a bordo.

**Perizia**

Relazione redatta in via preliminare da un perito nautico specializzato che valuti lo stato dell'Imbarcazione ai fini dell'acquisizione del Rischio.

**Pirateria**

Brigantaggio marittimo esercitato dai pirati, nel loro personale interesse, nei confronti di navi o unità da diporto.

Atto illegittimo di violenza, detenzione o depreazione commesso dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o Imbarcazione.

**Polizza**

Il documento che prova l'Assicurazione.

**Premio**

La somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'obbligazione da quest'ultima assunta, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

**Registri nautici**

Il "Registro delle imbarcazioni da diporto" e il "Registro delle navi da diporto" tenuti dagli uffici marittimi (Capitaneria di Porto e Uffici Circondariali Marittimi) contengono le "matricole" di tutte le unità iscritte.

**Regola proporzionale**

Regola per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al tempo del Sinistro, l'Assicurazione risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (art. 1907 Codice Civile).

**Risarcimento**

Somma corrisposta da Allianz Viva al danneggiato in caso di Sinistro.

**Rischio**

Probabilità che si verifichi il Sinistro.

**Scoperto**

Importo che rimane a carico dell'Assicurato da calcolarsi in misura percentuale sul danno risarcibile.

**Scoppio**

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**Somma Assicurata**

Importo che rappresenta il limite massimo dell'Indennizzo o del Risarcimento contrattualmente stabilito.

**Spinnaker**

Vela di prua non inferita, leggera e usata in andature dal traverso alla poppa.

**Valore Commerciale**

Il valore attribuito all'unità da diporto dal corrente mercato dell'usato.

**Valore a nuovo**

Il valore equivalente alla somma necessaria per riacquistare o per ricostruire l'oggetto assicurato, o la parte dello stesso, colpito da Sinistro indipendentemente dal Valore commerciale che lo stesso aveva prima del Sinistro.

**Valore stimato**

Il valore concordato tra le parti (Contraente/Assicurato e Allianz Viva) ai sensi dell'art. 2.2 delle Condizioni di Assicurazione.

**Vele**

Superficie di tela o di altro materiale sintetico destinata alla propulsione mediante lo sfruttamento della forza del vento in dotazione permanente dell'unità da diporto.

## 6. ALLEGATI

**Si allegano di seguito i fac-simile di:**

**1 DICHIARAZIONE DI NAVIGABILITÀ**

**2 INSTITUTE YACHT CLAUSES**

INDICARE NOMINATIVO PROPONENTE/CONTRAENTE/ASSICURATO

**Dichiarazione rilasciata dal Proponente/Contraente/Assicurato in assenza di perizia preventiva per imbarcazioni da diporto, a vela e/o a motore, con età pari o superiore a 10 (dieci) anni.**

**Premesso che l'unità navigante è in regola con i documenti tecnici e con la licenza di navigazione**, il sottoscritto Proponente/Contraente/Assicurato prende atto che la validità della copertura assicurativa è subordinata all'esistenza di una perizia preventiva attestante il **buono** stato di conservazione e manutenzione dell'unità da diporto da non più di un anno da perito navale riconosciuto dagli Assicuratori.

**In assenza di detta perizia, la copertura assicurativa avrà effetto - per il massimo di un anno - sulla base delle seguenti dichiarazioni del Proponente/Contraente/Assicurato fatta salva la facoltà degli Assicuratori di richiedere per l'annualità successiva la presentazione della perizia preventiva:**

### DICHIARAZIONI RELATIVE ALLO SCAFO

- 1 Le strutture e il fasciame, il ponte di coperta, le sovrastrutture sono in **buono stato** di conservazione e non presentano difetti o anomalie degne di rilievo. Le strutture, costole, bagli, puntelli, mandieri, correnti di fondo e laterali, fasciature interne, etc. sono prive di marciume, sfibrature e di spugnature da assorbimento.
- 2 I mezzi di governo sono in **buono stato** ed **efficienti**.
- 3 Le comunicazioni con il mare (prese a mare e scarichi f.b. a meno di 30 cm. dalla linea di galleggiamento) sono in **buono stato** e sono munite di **efficienti** valvole di intercettazione, facilmente accessibili e manovrabili.
- 4 I mezzi di chiusura stagna (portellini, finestrini, boccaportelli, osteriggi) sono in **buono stato** di integrità ed efficienza.
- 5 I pozzetti sono autovuotanti con tubazione **adeguata** e di **facile scarico**.
- 6 L'armamento marinaresco (ancore, catene, cavi di ormeggio) è **appropriato** all'imbarcazione ed **efficiente**.
- 7 I mezzi di esaurimento sono per numero, tipo e portata **conformi** al regolamento di sicurezza ed **efficienti**.

### DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'APPARATO MOTORE

- 8 I locali dei motori e dei serbatoi sono muniti di **ventilazione appropriata**.
- 9 I motori sono dotati di strumenti **efficienti** di misura e di allarme.
- 10 I serbatoi sono di **materiale omologato o ritenuto idoneo** dal R.I.Na e sono muniti di valvole d'intercettazione comandate a distanza (fuori dal locale dove è sistemato il serbatoio) o a chiusura automatica.

### DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO ELETTRICO

- 11 L'impianto elettrico è conforme alle norme di sicurezza ed è in **buono stato** di efficienza.
- 12 Le batterie di avviamento dei motori e dei servizi sono dotate di separatori (staccabatterie).

### DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI

- 13 Gli estintori portatili corrispondono, in numero e capacità, alle norme di sicurezza; sono ubicati in posizione visibile, accessibile e vicino ai locali da proteggere e sono **efficienti**.  
**Nel caso in cui sull'unità siano installati motori a benzina, oppure diesel sovralimentato con turbina a gas di scarico, o comunque di potenza complessiva superiore ai 1000 cv, il sottoscritto dichiara che:**
- 14 Il locale motori è munito di impianto fisso di estinzione **idonea ed efficiente** comandato a distanza e/o automatico.  
**Nel caso in cui sull'unità esista impianto a gas per riscaldamento, acqua lavanda e/o per il funzionamento della cucina il sottoscritto Proponente/Contraente/Assicurato dichiara che:**
- 15 Le bombole a gas liquido per il funzionamento della cucina sono installate fuori dai locali interni oppure sono applicate direttamente sotto i fornelli senza tubazioni di raccordo.
- 16 La tubatura del gas è dotata di valvole di intercettazione poste all'inizio e alla fine del circuito.
- 17 Le calderine e tutti gli altri impianti alimentati a gas sono **conformi** alle norme di sicurezza.

Luogo e data

Firma Proponente/Contraente/Assicurato

Dichiarazione di Navigabilità - ed. dicembre 2021 - Pagina 1 di 3

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### 1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

Allianz Viva S.p.A. con sede in Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI), (di seguito, la "Società"), agisce in qualità di titolare del trattamento, da intendersi come soggetto che determina le finalità e le modalità del trattamento di dati personali relativi all'Assicurato/Contraente/Beneficiario (di seguito l'"Interessato") ai sensi della polizza assicurativa (la "Polizza") a cui la presente informativa sul trattamento dei dati personali è allegata. I dati personali sono stati raccolti e trasmessi alla Società attraverso l'intermediario.

### 2. QUALI DATI SONO TRATTATI?

La Società tratta i dati forniti dall'Interessato, ivi inclusi - qualora necessari per la prestazione dei servizi e/o esecuzione degli obblighi di cui alla Polizza - i dati relativi alla salute, alla geolocalizzazione del veicolo e i dati giudiziari.

Nota Bene: qualora l'Interessato fornisca alla Società dati personali di eventuali soggetti terzi, lo stesso si impegna a comunicare a questi ultimi quanto contenuto nella presente informativa, anche mediante rinvio alla sezione Privacy del sito internet [www.allianzviva.it](http://www.allianzviva.it).

### 3. PER QUALI FINALITÀ SONO TRATTATI I DATI?

La Società tratta i dati personali dell'Interessato per le seguenti finalità:

a.1) **FINALITÀ ASSICURATIVE:** i dati personali dell'Interessato vengono trattati:

- ai fini della stipula ed esecuzione della Polizza, ivi inclusi eventuali rinnovi (compresa la valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche dell'Interessato e l'esecuzione - anche tramite call center - di verifiche circa la conformità alla normativa applicabile dell'attività della rete distributiva di cui si avvalgono le Società) e
- per la prestazione dei servizi connessi all'attività assicurativa e riassicurativa oggetto della Polizza (compreso, ad esempio, l'invio di comunicazioni funzionali all'iscrizione all'area clienti e, previo consenso, la geolocalizzazione del veicolo per la video perizia). La Società potrà eventualmente trattare dati giudiziari a Lei riferiti nell'ambito di: liquidazioni sinistri, contenziosi, provvedimenti di Autorità pubbliche o giudiziarie, adempimenti normativi e regolamentari.

a.2) **FINALITÀ DI FIDELIZZAZIONE:** i dati personali dell'Interessato, incluso l'indirizzo email, vengono trattati per consentire all'assicurato di accedere a benefici, anche di contenuto economico, legati a servizi relativi al contratto, nel rispetto dei principi di gratuità e parità di trattamento, qualora l'Interessato abbia utilizzato un centro di riparazione del veicolo convenzionato.

b) **FINALITÀ PER ADEMPIMENTO A OBBLIGHI LEGALI:** i dati raccolti potranno essere trattati per adempiere ad un obbligo legale, come ad es. gli adempimenti previsti dalla normativa di settore applicabile, dati comunicati all'INPS o alle Autorità Fiscali per l'adempimento degli obblighi fiscali, all'Autorità di vigilanza per il settore assicurativo per l'adempimento dei suoi provvedimenti e delle normative regolamentari in tale ambito, alle autorità competenti in materia di antiriciclaggio e antifrode, ai soggetti autorizzati in materia di responsabilità amministrativa degli enti, per l'adempimento degli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Security & Data Governance, Data Quality, Protezione del trattamento dei dati personali e per l'ottemperanza a provvedimenti giudiziari.

c) **ULTERIORI FINALITÀ:** nei limiti in cui detti trattamenti non possano essere svolti tramite dati anonimi e fermo restando che i dati saranno trattati per la durata e nei limiti strettamente necessari per perseguimento di detta finalità:

- Attività di test, sicurezza informatica e risoluzione delle anomalie dei sistemi informatici;
- Reportistica e analisi statistiche dell'attività della rete distributiva per valutazione della performance della rete e invio comunicazioni informative agli agenti;
- Reportistica e analisi statistiche dei prodotti assicurativi per il miglioramento degli stessi e partecipazione a focus group consumatori;
- Valutazione del rischio assicurativo, anche nel merito creditizio, per invio di quietanze di rinnovo, applicabilità di scontistica e nell'ottica di possibile acquisizione di nuova clientela, effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche dell'Interessato, anche mediante consultazione di sistemi di informazione creditizia e/o banche dati, ad es. ANIA, e l'esecuzione di verifiche circa la conformità alla normativa applicabile dell'attività della rete distributiva di cui si avvale la Società;
- Eseguire ricerche di mercato quali e quantitative del tipo Customer Satisfaction, Net Promoter Score in merito alla valutazione della qualità dei servizi erogati dalla catena assicurativa.

### 4. SU QUALE BASE VENGONO TRATTATI I DATI?

Il conferimento dei dati personali - ivi inclusa la prestazione dei consensi per il trattamento di eventuali dati relativi alla salute è obbligatorio per adempiere ad obblighi di legge (paragrafo 3 b) e per le FINALITÀ ASSICURATIVE (paragrafo 3 a), ovvero per poter stipulare ed eseguire la Polizza, nonché per gestire e liquidare eventuali sinistri denunciati. Il rifiuto al conferimento dei dati per tale finalità, o l'eventuale revoca, determinerà quindi l'impossibilità di stipulare o dare esecuzione alla Polizza.

Il trattamento dei dati di geolocalizzazione del veicolo per la video perizia è facoltativo, essendo subordinato al rilascio di previo consenso informato.

Il trattamento per il perseguimento delle ULTERIORI FINALITÀ (paragrafo 3 c) è eseguito ai sensi dell'articolo 6, lettera f), del Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (il "Regolamento Privacy"). Il trattamento per le tali Finalità non è obbligatorio e l'Interessato potrà opporsi a detto trattamento con le modalità di cui al successivo paragrafo 8, ma qualora l'Interessato si opponesse a detto trattamento, fatti salvi i casi in cui il Titolare detenga un motivo legittimo prevalente, i suoi Dati non potranno essere utilizzati per le ULTERIORI FINALITÀ.

### 5. COME VENGONO TRATTATI I DATI?

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso l'ausilio di strumenti informatici o automatizzati sia su supporto cartaceo e, comunque, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

La valutazione del rischio (di cui al precedente paragrafo 3 a) si basa anche su un processo decisionale automatizzato che, tramite l'analisi delle caratteristiche dell'Interessato, permette di inquadrare lo stesso all'interno di uno specifico livello di rischio. Tale valutazione è necessaria ai fini della stipula e dell'esecuzione della Polizza.

Con riferimento all'adozione del processo decisionale automatizzato sopra indicato relativo ai dati sulla salute, lo stesso può avvenire unicamente con il previo consenso dell'Interessato. Tuttavia, in mancanza di detto consenso, la Società non potrà accettare la domanda di Polizza.

Resta inteso che l'Interessato ha in ogni momento il diritto di opporsi al processo decisionale automatizzato sopra descritto.

### 6. A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI?

I dati personali dell'Interessato potranno essere comunicati a soggetti appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; banche distributrici e intermediari finanziari, agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; banche dati, organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della normativa applicabile e a fornitori di servizi informatici o di archiviazione; si noti che i suoi dati potranno altresì essere trattati nell'ambito del sistema di informazioni, anche creditizie, fornito da Crif S.p.A., che agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento.

L'elenco aggiornato delle società a cui saranno comunicati i dati personali dell'Interessato, che potranno agire, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento o autonomi titolari del trattamento, potrà essere richiesto in qualsiasi momento alla Società, all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

### 7. I DATI VENGONO TRASFERITI ALL'ESTERO?

I Suoi dati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità connesse a quelle di cui al paragrafo 3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet di Allianz Viva S.p.A..

Nel caso in cui le suddette BCR non trovassero applicazione, attueremo tutte le misure di sicurezza previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione per il trasferimento dei Suoi dati.

Nel caso in cui Lei voglia ottenerne una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere agli indirizzi della Società di cui al successivo paragrafo 8.

In ogni caso, qualora i Suoi dati dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, la Società garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.

La Società non trasferirà in alcun caso i Suoi dati personali a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali stessi.

## 8. QUALI SONO I DIRITTI DELL'INTERESSATO?

Premessa la possibilità dell'Interessato di non conferire i propri dati personali, l'Interessato potrà altresì, in qualsiasi momento e gratuitamente:

- a) avere **accesso ai dati personali**: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano ed averne comunicazione;
- b) conoscere l'origine dei dati, le **finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici**;
- c) chiedere l'**aggiornamento**, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei dati che lo riguardano;
- d) ottenere la **cancellazione**, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;
- e) **revocare**, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- f) **opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati per Finalità di Legittimo Interesse**;
- g) chiedere alla Società la **limitazione del trattamento dei suoi dati personali nel caso in cui**:
  - l'Interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario alla Società per verificare l'esattezza di tali dati personali;
  - il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
  - benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  - l'Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
- h) **opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali**;
- i) chiedere la **cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo**;
- j) ottenere la **portabilità dei dati che lo riguardano**;
- k) proporre reclamo al **Garante per la Protezione dei Dati Personali** ove ne sussistano i presupposti, **contatti: Garante per la Protezione dei Dati Personali Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, Centralino telefonico: (+39) 06.696771, Fax: (+39) 06.69677.3785.**

Le relative richieste potranno essere inoltrate alla Società via **mail al seguente indirizzo: [dpo.allianziva@allianz.it](mailto:dpo.allianziva@allianz.it)**, o **tramite posta all'indirizzo Allianz Viva S.p.A. - Servizio Privacy, Via Scarsellini 14, 20161, Milano**. Al fine di semplificare il processo di riscontro delle richieste di accesso ai dati personali, si precisa che nel caso di esercizio dei diritti di cui al presente paragrafo, il richiedente è tenuto a identificarsi trasmettendo **copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale**; nel caso in cui la richiesta venga presentata a mezzo di posta ordinaria, è necessario trasmettere in forma leggibile e chiara l'indirizzo di domicilio o di residenza a cui far pervenire il riscontro dell'interessato. Qualora l'interessato si avvalga di un legale rappresentante, perché la richiesta sia presa in carico, il legale rappresentante deve trasmettere copia della delega, copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale della persona che rappresenta, nel caso in cui la richiesta venga presentata a mezzo di posta ordinaria, è necessario trasmettere in forma leggibile e chiara l'indirizzo di domicilio.

## 9. CHI SONO I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO?

La Società ha nominato responsabile del trattamento, tra gli altri, Aviva Italia Servizi Sca], Via Scarsellini 14, 20161 Milano (MI). L'elenco completo dei responsabili è disponibile tramite l'invio di una richiesta scritta all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

La Società ha altresì nominato - ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy, il responsabile della protezione dei dati personali che può essere contattato al seguente indirizzo mail: [dpo.allianziva@allianz.it](mailto:dpo.allianziva@allianz.it), o all'indirizzo postale di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

## 10. TERMINE DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti ai sensi della presente informativa vengono conservati per un periodo pari alla durata della Polizza (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso della stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile. In riferimento ai dati raccolti per l'emissione di preventivi per i prodotti intermediati, il termine di conservazione dei dati personali raccolti è pari a 60 giorni dall'emissione per l'ambito R.C. auto, mentre per l'ambito Rami Elementari è pari a 5 anni dall'emissione. Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati o anonimizzati.

## 11. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

La presente informativa è aggiornata alla data indicata nella sua intestazione. La Società potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.

L'Interessato potrà visionare il testo dell'informativa costantemente aggiornata nella sezione Privacy del sito internet [www.allianziva.it](http://www.allianziva.it).

## INSTITUTE YACHT CLAUSES

### 1 VESSEL

Vessel means the hull, machinery, boat(s), gear and equipment such as would normally be sold with her if she changed hands.

### 2 IN COMMISSION AND LAID UP

2.1 The Vessel is covered subject to the provisions of this insurance

2.1.1 while in commission at sea or on inland waters or in port, docks, marinas, on ways, gridirons, pontoons, or on the hard or mud or at place of storage ashore, including lifting or hauling out and launching, with leave to sail or navigate with or without pilots, to go on trial trips and to assist and to tow vessels or craft in distress, or as is customary, but it is warranted that the Vessel shall not be towed, except as is customary or when in need of assistance, or undertake towage or salvage services under a contract previously arranged by Owners, Masters, Managers or Charterers.

2.1.2 while laid up out of commission as provided for in Clause 4 below, including lifting or hauling out and launching, while being moved in shipyard or marina, dismantling, fitting out, overhauling, normal maintenance or while under survey, (also to include docking) and undocking and periods laid up afloat incidental to laying up or fitting out and with leave to shift in tow or otherwise to or from her lay-up berth but not outside the limits of the port or place in which the Vessel is laid up) but excluding, unless notice be given to the Underwriters and any additional premium required by them agreed, any period for which the Vessel is used as a houseboat or is under major repair or undergoing alteration.

2.2 Notwithstanding Clause 2.1 above the gear and equipment, including outboard motors, are covered subject to the provisions of this insurance while in place of storage or repair ashore.

### 3 NAVIGATING AND CHARTER HIRE WARRANTIES

3.1 Warranted not navigating outside the limits stated in the Schedule to the policy or, provided previous notice be given to the Underwriters, held covered on terms to be agreed.

3.2 Warranted to be used solely for private pleasure purposes and not for hire charter or reward, unless specially agreed by the Underwriters.

### 4 LAID UP WARRANTY

Warranted laid up out of commission as stated in the Schedule to the policy, or held covered on terms to be agreed provided previous notice be given to the Underwriters.

### 5 SPEED WARRANTY

5.1 Warranted that the maximum designed speed of the Vessel, or the parent Vessel in the case of a Vessel with boat(s), does not exceed 17 knots.

5.2 Where the Underwriters have agreed to delete this warranty, the conditions of the Speedboat Clause 19 below shall also apply.

### 6 CONTINUATION

Should the Vessel at the expiration of this insurance be at sea or in distress or at a port or place of refuge or of call, she shall, provided prompt notice be given to the Underwriters, be held covered at a premium to be agreed until anchored or moored at her next port of call in good safety.

### 7 ASSIGNMENT

No assignment of or interest in this insurance or in any moneys which may be or become payable thereunder is to be binding on or recognised by the Underwriters unless a dated notice of such assignment or interest signed by the Assured, and by the assignor in the case of subsequent assignment, is endorsed on the policy and the policy with such endorsement is produced before payment of any claim or return of premium thereunder.

### 8 CHANGE OF OWNERSHIP

**This Clause 8 shall prevail notwithstanding any provision whether written typed or printed in this insurance inconsistent herewith.**

8.1 Should the Vessel be sold or transferred to new ownership, or, where the Vessel is owned by a company, should there be a change in the controlling interest(s) of the company, then, unless the Underwriters agree in writing to continue the insurance, this insurance shall become cancelled from the time of such sale transfer or change and a pro rata daily net return of premium be made calculated on the premium charged for the in commission and/or laid up period.

8.2 If however the Vessel shall have left her moorings or be at sea at the time of sale or transfer such cancellation shall if required by the Assured be suspended until arrival at port or place of destination.

### 9 PERILS

Subject always to the exclusions in this insurance

9.1 this insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by

9.1.1 perils of the seas rivers lakes or other navigable waters

9.1.2 fire

9.1.3 jettison

9.1.4 piracy

9.1.5 contact with dock or harbour equipment or installation, land conveyance, aircraft or similar objects or objects falling therefrom

9.1.6 earthquake volcanic eruption or lightning

9.2 and, provided such loss or damage has not resulted from want of due diligence by the Assured Owners or Managers, this insurance covers

9.2.1 loss of or damage to the subject-matter insured caused by

9.2.1.1 accidents in loading, discharging or moving stores, gear, equipment, machinery or fuel

9.2.1.2 explosions

9.2.1.3 malicious acts

9.2.1.4 theft of the entire Vessel or her boat(s), or outboard motor(s) provided it is securely locked to the Vessel or her boat(s) by an anti-theft device in addition to its normal method of attachment, or, following upon forcible entry into the Vessel or place of storage or repair, theft of machinery including outboard motor(s), gear or equipment

9.2.2 loss of or damage to the subject-matter insured, *excepting motor and connections (but not strut shaft or propeller) electrical equipment and batteries and connections*, caused by

9.2.2.1 latent defects in hull or machinery, breakage of shafts or bursting of boilers (excluding the cost and expense of replacing or repairing the defective part broken shaft or burst boiler)

9.2.2.2 the negligence of any person whatsoever, but excluding the cost of making good any defect resulting from either negligence or breach of contract in respect of any repair or alteration work carried out for the account of the Assured and/or the Owners or in respect of the maintenance of the Vessel.

9.3 this insurance covers the expense of sighting the bottom after a stranding, if reasonably incurred specially for that purpose, even if no damage be found.

## **10 EXCLUSIONS**

No claim shall be allowed in respect of any

10.1 outboard motor dropping off or falling overboard

10.2 ship's boat having a maximum designed speed exceeding 17 knots, unless such boat is specially covered herein and subject also to the conditions of the Speedboat Clause 19 below, or is on the parent Vessel or laid up ashore

10.3 ship's boat not permanently marked with the name of the parent Vessel

10.4 sails and protective covers split by the wind or blown away while set, unless in consequence of damage to the spars to which sails are bent, or occasioned by the Vessel being stranded or in collision or contact with any external substance (ice included) other than water

10.5 sails, masts, spars or standing and running rigging while the Vessel is racing, unless the loss or damage is caused by the Vessel being stranded, sunk, burnt, on fire or in collision or contact with any external substance (ice included) other than water

10.6 personal effects

10.7 consumable stores, fishing gear or moorings

10.8 sheathing, or repairs thereto, unless the loss or damage has been caused by the Vessel being stranded, sunk, burnt, on fire or in collision or contact with any external substance (ice included) other than water

10.9 loss or expenditure incurred in remedying a fault in design or construction or any cost or expense. Incurred by reason of betterment or alteration in design of construction

10.10 motor and connections (but not strut shaft or propeller) electrical equipment and batteries and connections, where the loss or damage has been caused by heavy weather, unless the loss or damage has been caused by the Vessel being immersed, but this clause 10.10 shall not exclude loss or damage caused by the Vessel being stranded or in collision or contact with another vessel, pier or jetty.

## **11 LIABILITIES TO THIRD PARTIES**

**This Clause only to apply when a sum is stated for this purpose in the Schedule to the policy.**

11.1 The Underwriters agree to indemnify the Assured for any sum or sums which the Assured shall become legally liable to pay and shall pay, by reason of interest in the insured Vessel and arising out of accidents occurring during the currency of this insurance, in respect of

11.1.1 loss of or damage to any other vessel or property whatsoever

11.1.2 loss of life, personal injury or illness, including payments made for life salvage, caused on or near the Vessel or any other vessel

11.1.3 any attempted or actual raising, removal or destruction of the wreck of the insured Vessel or the cargo thereof or any neglect or failure to raise, remove or destroy the same.

11.2 LEGAL COSTS

The underwriters will also pay, provided their prior written consent has been obtained,

11.2.1 the legal costs incurred by the Assured or which the Assured may be compelled to pay in contesting liability or taking proceedings to limit liability

11.2.2 the costs for representation at any coroner's inquest or fatal accident enquiry.

11.3 SISTERSHIP

Should the Vessel hereby insured come into collision with or receive salvage services from another vessel belonging wholly or in part to the same Owners or under the same management, the Assured shall have the same rights under this insurance as they would have were the other vessel entirely the property of Owners not interested in the Vessel hereby insured; but in such cases the liability for the collision or the amount payable for the services rendered shall be referred to a sole arbitrator to be agreed upon between the Underwriters and the Assured.

11.4 NAVIGATION BY OTHER PERSONS

The provisions of this Clause A 1 shall extend to any person navigating or in charge of the insured Vessel with the permission of the Assured named in this insurance (other than a person operating, or employed by the operator of, a

shipyard, marina, repair yard, slipway, yacht club, sales agency or similar organisation) and who while so navigating or in charge of the Vessel shall in consequence of any occurrence covered by this Clause 11 become liable to pay and shall pay any sum or sums to any person or persons, other than to the Assured named in this insurance, but indemnity under this Clause shall inure to the benefit of the Assured and only to a person navigating or in charge of the Vessel as described above. at the written request of and through the agency of the Assured. Nothing in this extension shall increase the Underwriters' liability beyond the limitation of liability imposed by Clause 11.8 below and this extension shall be subject to all other terms conditions and warranties of this insurance. Nothing in this Clause 11.4 shall be deemed to override the provisions of Clause 3.2 above.

#### 11.5 REMOVAL OF WRECK EXTENSION

This insurance also to pay the expenses, after deduction of the proceeds of the salvage, of the removal of the wreck of the insured Vessel from any place owned, leased or occupied by the Assured.

#### 11.6 LIABILITIES SECTION EXCLUSIONS

Notwithstanding the provisions of this Clause 11 this insurance does not cover any liability cost or expense arising in respect of

11.6.1 any direct or indirect payment by the Assured under workmen's compensation or employers' liability acts and any other statutory or common law liability in respect of accidents to or illness of workmen or any other persons employed in any capacity whatsoever by the Assured or by any person to whom the protection of this insurance is afforded by reason of the provisions of Clause 11.4 above, in on or about or in connection with the Vessel hereby insured or her cargo, materials or repairs

11.6.2 any boat belonging to the Vessel and having a maximum designed speed exceeding 17 knots, unless such boat is specially covered herein and subject also to the conditions of the Speedboat Clause 19 below, or is on the parent Vessel or laid up ashore

11.6.3 any liability to or incurred by any person engaged in water skiing or aquaplaning, while being towed by the Vessel or preparing to be towed or after being towed until safely on board or ashore

11.6.4 any liability to or incurred by any person engaged in a sport or activity, other than water skiing or aquaplaning, while being towed by the Vessel or preparing to be towed or after being towed until safely on board or ashore

11.6.5 punitive or exemplary damages, however described.

#### 11.7 WATER-SKIERS LIABILITIES

Should Clause 11.6.3 and/or Clause 11.6.4 above be deleted, the liabilities mentioned in such clause(s) shall be covered hereunder, subject always to the warranties, conditions and limits of this insurance.

#### 11.8 LIMIT OF LIABILITY

The liability of the Underwriters under this Clause 11, in respect of any one accident or series of accidents arising out of the same event, shall in no case exceed the sum stated for this purpose in the Schedule to the policy, but when the liability of the Assured has been contested with the consent in writing of the Underwriters, the Underwriters will also pay a like proportion of the costs which the Assured shall thereby incur or be compelled to pay.

#### 12 EXCESS AND DEDUCTIBLE

12.1 No claim arising from a peril insured against shall be payable under this insurance unless the aggregate of all such claims arising out of each separate accident or occurrence (including claims under Clauses 11, 14 and 15) exceeds the amount stated for this purpose in the Schedule to the policy, in which case this sum shall be deducted. This Clause 12.1 shall not apply to a claim for total or constructive total loss of the Vessel or, in the event of such a claim, to any associated claim under Clause 15 arising from the same accident or occurrence.

12.2 Prior to the application of Clause 12.1 above and in addition thereto, deductions new for old not exceeding one-third may be made at the Underwriters' discretion in respect of loss of or damage to

12.2.1 protective covers, sails and running rigging

12.2.2 outboard motors whether or not insured by separate valuation under this insurance.

#### 13 NOTICE OF CLAIM AND TENDERS

13.1 Prompt notice shall be given to the Underwriters in the event of any occurrence which may give rise to a claim under this insurance, and any theft or malicious damage shall also be reported promptly to the Police.

13.2 Where loss or damage has occurred, notice shall be given to the Underwriters prior to survey and, if the Vessel is abroad, also to the nearest Lloyd's Agent so that a surveyor may be appointed to represent the Underwriters should they so desire.

13.3 The Underwriters shall be entitled to decide the port to which the Vessel shall proceed for docking or repair (the actual additional expense of the voyage arising from compliance with Underwriters' requirements being refunded to the Assured) and shall have a right of veto concerning a place of repair or a repairing firm.

13.4 The Underwriters may also take tenders or may require tenders to be taken for the repair of the Vessel.

#### 14 SALVAGE CHARGES

Subject to any express provision in this insurance, salvage charges incurred in preventing a loss by perils insured against may be recovered as a loss by those perils.

#### 15 DUTY OF ASSURED

15.1 In case of any loss or misfortune it is the duty of the Assured and their servants and agents to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising a loss which would be recoverable under this insurance.

15.2 Subject to the provisions below and to Clause 12 the Underwriters will contribute to charges properly and reasonably incurred by the Assured their servants or agents for such measures. General average, salvage charges, collision defence or attack costs and costs incurred by the Assured in contesting liability covered by Clause 11.2 are not recoverable under this Clause 15.

15.3 The Assured shall render to the Underwriters all possible aid in obtaining information and evidence should the Underwriters desire to take proceedings at their own expense and for their own benefit in the name of the Assured to recover compensation or to secure an indemnity from any third party in respect of anything covered by this insurance.

15.4 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

15.5 The sum recoverable under this Clause 15 shall be in addition to the loss otherwise recoverable under this insurance but in no circumstances shall amounts recoverable under Clause 15.2 exceed the sum insured under this insurance in respect of the Vessel.

#### **16 UNREPAIRED DAMAGE**

16.1 The measure of indemnity in respect of claims for unrepaired damage shall be the reasonable depreciation in the market value of the Vessel at the time this insurance terminates arising from such unrepaired damage, but not exceeding the reasonable cost of repairs.

16.2 In no case shall the Underwriters be liable for unrepaired damage in the event of a subsequent total loss (whether or not covered under this insurance) sustained during the period covered by this insurance or any extension thereof.

16.3 The Underwriters shall not be liable in respect of unrepaired damage for more than the insured value at the time this insurance terminates.

#### **17 CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS**

17.1 In ascertaining whether the Vessel is a constructive total loss, the insured value shall be taken as the repaired value and nothing in respect of the damaged or break-up value of the Vessel or wreck shall be taken into account.

17.2 No claim for constructive total loss based upon the cost of recovery and/or repair of the Vessel shall be recoverable hereunder unless such cost would exceed the insured value. In making this determination, only the cost relating to a single accident or sequence of damages arising from the same accident shall be taken into account.

#### **18 DISBURSEMENTS WARRANTY**

Warranted that no amount shall be insured policy proof of interest or full interest admitted for account of the Assured, Mortgagees or Owners on disbursements, commission, profits or other interests or excess or increased value of hull or machinery however described unless the insured value of the Vessel is over £50,000 and then not to exceed 10 per cent of the total amount insured in respect of the Vessel as stated in the Schedule to the policy. Provided always that a breach of this warranty shall not afford the Underwriters any defence to a claim by a Mortgagee who has accepted this insurance without knowledge of such breach.

#### **19 SPEEDBOAT CLAUSE**

**WHERE THIS CLAUSE 19 APPLIES IT SHALL OVERRIDE ANY CONFLICTING PROVISIONS IN THE CLAUSES ABOVE.**

19.1 **It is a condition of this insurance that when the Vessel concerned is under way the Assured named in the Schedule to the policy or other competent person(s) shall be on board and in control of the Vessel.**

19.2 No claim shall be allowed in respect of loss of or damage to the Vessel or liability to any third party or any salvage services

19.2.1 caused by or arising from the Vessel being stranded sunk swamped immersed or breaking adrift, while left moored or anchored unattended off an exposed beach or shore

19.2.2 arising while the Vessel is participating in racing or speed tests, or any trials in connection therewith.

19.3 No claim shall be allowed in respect of rudder strut shaft or propeller

19.3.1 under Clauses 9.2.2.1 and 9.2.2.2

19.3.2 for any loss or damage caused by heavy weather, water or contact other than with another vessel, pier or jetty, but this Clause 19.3.2 shall not exclude damage caused by the Vessel being immersed as a result of heavy weather.

19.4 If the Vessel is fitted with inboard machinery no liability shall attach to this insurance in respect of any claim caused by or arising through fire or explosion unless the Vessel is equipped in the engine room (or engine space) tank space and galley, with a fire extinguishing system automatically operated or having controls at the steering position and properly installed and maintained in efficient working order.

#### **20 CANCELLATION AND RETURN OF PREMIUM**

This insurance may be cancelled by the Underwriters at any time subject to 30 days notice to the Assured or by mutual agreement, when a pro rata daily net return of premium shall be made calculated on the premium charged for the in commission and/or laid up period.

**THE FOLLOWING CLAUSES SHALL BE PARAMOUNT AND SHALL OVERRIDE ANYTHING CONTAINED IN THIS INSURANCE INCONSISTENT THEREWITH.**

#### **21 WAR EXCLUSION**

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by

21.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

21.2 capture seizure arrest restraint or detention (barratry and piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat

21.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war

#### **22 STRIKES AND POLITICAL ACTS EXCLUSION**

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by  
22.1 strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions  
22.2 any terrorist or any person acting from a political motive.

**23 NUCLEAR EXCLUSION**

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense arising from

23.1 any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter

23.2 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel

23.3 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof.

**INSTITUTE YACHT CLAUSES TRANSIT CLAUSE CL.122 dd. 1/2/80**

In consideration of the payment of an  
additional premium of  
.....it is  
agreed to extend this insurance to cover the  
Vessel in transit by road,  
rail, car-ferry or air, including loading and  
unloading from  
the conveyance, within ....  
.....  
.....  
.....

but no claim shall be allowed in respect of

(a) ~~Scratching' bruising and/or denting~~ arising during transit covered by this Clause and the cost of consequent repainting or revarnishing.

(b) ~~Liability to third parties arising from any accident while the Vessel is being towed by or is attached to a motor vehicle or has broken away or become accidentally detached from a motor vehicle.~~

**RADIOACTIVE CONTAMINATION EXCLUSION CLAUSE CL.356A dd. 01/11/02**

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from

- 1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
- 1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
- 1.3 any weapon employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
- 1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this Clause 32.4 does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes.

**CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL, ELECTROMAGNETIC WEAPONS AND CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE CL.365 dd. 01/11/02**

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from

- 1.1 any chemical, biological, bio-chemical or electromagnetic weapon
- 1.2 the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, computer virus or process or any other electronic system.



**Allianz Viva S.p.A.**

**Via Scarsellini, 14 - 20161 Milano**

**www.allianzviva.it**

**Pec: allianzviva@legalmail.it**



Sede legale e sede sociale in Italia Via Scarsellini, 14 - 20161 Milano.

Pec: allianzviva@legalmail.it

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 R.E.A. di Milano 1277308

Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Prov. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018